



## LA LIBERA SCELTA DEL LEGALE alla LUCE della SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 10/9/2009 – Causa C- 199/08

Le polizze Uca forniscono all'Assicurato garanzie che hanno un concreto e reale effetto, e al Corrispondente credibilità, professionalità e sicurezza di offrire polizze che mantengono quello che promettono. Grazie alla LIBERA SCELTA DEL LEGALE nel senso piu' ampio del termine, che va letta anche in relazione alla totale **ASSENZA DI CLAUSOLE DI VALUTAZIONE NEL MERITO** del sinistro, così che la prestazione assicurativa non è in alcun modo subordinata al buon esito della lite o a valutazioni di convenienza ed opportunità operate dal liquidatore . Questi i principi, veri **“punti di forza”** che la Compagnia ha fatto propri applicando senza riserve l'Art. 174\* del Codice delle Assicurazioni e il Diritto Comunitario europeo, con la Direttiva 87/344/CEE\*\* art. 4 n° 1, sono stati recentemente ribaditi dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 10 settembre.

### LA SENTENZA

**“...a chi contrae una polizza assicurativa di tutela legale deve essere garantita la massima libertà di scelta nella designazione del proprio legale, e la Compagnia di assicurazione non può esercitare un potere di persuasione su qualche nominativo specifico. “**

Questo il principio riconsolidato dalla Corte di Giustizia Europea, che ha specificato che una deroga a tale principio può essere ammessa soltanto in casi previsti tassativamente dal diritto comunitario. Ed anche in materia di azioni collettive deve essere garantita la libera scelta del legale; in caso contrario gli interessi dell'assicurato sarebbero compromessi a vantaggio di quelli della parte forte del contratto. Il caso specifico sottoposto all'attenzione della Corte ha ad oggetto una controversia tra un cittadino austriaco (assicurato) ed una società di assicurazioni circa la validità di una clausola contenuta nelle condizioni generali di polizza che legittimerebbe la Compagnia assicuratrice a scegliere il legale a cui affidare l'incarico, nel caso in cui gli interessi di diversi assicurati vengano fatti valere avverso le medesime controparti e siano basati su una causa identica o analoga; in sostanza la tipologia di casi presi in considerazione dalla Corte nella sentenza in questione riguarda le c.d. azioni collettive o altre forme collettive di difesa (class action).

**\*CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - Art. 174.(Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale)**

1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile. 2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono o adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto. 3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica; b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo; c) né l'impresa di assicurazione della tutela legale né l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione. 5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.

**\*\*Direttiva 87/344/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria - Articolo 4**

1. Ogni contratto di tutela giudiziaria riconosce esplicitamente che:

a) ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell'assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l'assicurato è libero di scegliere;

b) l'assicurato è libero di scegliere un avvocato o, se preferisce e se è consentito dalla legislazione nazionale, altra persona in possesso delle qualifiche necessarie, per tutelare i suoi interessi qualora sorga un conflitto di interessi.

2. Per avvocato si intende chiunque sia abilitato ad esercitare la sua attività professionale sotto una delle denominazioni previste dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati .



**ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.**

Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 - Tel. 011.5627373 - Fax. 011.5621563

uca@uca-assicurazione.com – www.uca-assicurazione.com – Cod. Fisc. E P.IVA 00903640019 – Capitale Sociale € 2.700.000 i.v.

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984, e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/9/1994. Uff. Reg. Imprese To n° 38/33

Iscl. Sez. I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008



La Corte, nel pronunciarsi circa l'interpretazione da fornire alle norme contenute nella Direttiva 87/344, ed in particolare all'art. 4, ha concluso sul punto affermando che : **“l'art. 4 n. 1, lett. A), della Direttiva 87/344 deve essere interpretato nel senso che l'assicuratore che si assume il rischio della tutela giudiziaria, quando un gran numero di assicurati siano danneggiati dallo stesso evento, non può riservarsi il diritto di scegliere esso stesso il rappresentante legale di tutti gli assicurati interessati”**.

## **IL COMMENTO DELL'UFFICIO LEGALE UCA ASSICURAZIONE**

Analizzando nello specifico l'ambito della garanzia “libera scelta del legale ” dei prodotti Uca, merita evidenziare che le nostre polizze attribuiscono all'Assicurato la più assoluta **facoltà di indicare il nominativo di un legale con studio nel DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO** in cui è ricompreso il **Giudice competente a conoscere della vertenza**. Quindi, nessun “fiduciario” e una libertà di scelta davvero rilevante: pensiamo all'Assicurato che risiede o svolge la propria attività professionale in una determinata città e che debba difendersi in un procedimento penale in altro luogo, nell'ambito dello stesso distretto di Corte di Appello competente . In sostanza, **l'Assicurato UCA ha la più ampia possibilità di scegliere liberamente i Professionisti di propria fiducia, specializzati e con la maggior esperienza in materia nell'ambito dell'intera Regione**.

Ma la Compagnia non si ferma qui. Per garantire la migliore assistenza, è fondamentale altresì potersi avvalere dei migliori Consulenti Tecnici. Oltre alla figura “classica” del Medico Legale, assumono un ruolo sempre più importante i Consulenti: psichiatri, tecnici informatici, geologi..... .

Tutte queste figure professionali che affiancano il Legale e rivestono un ruolo sempre più importante, sono liberamente scelte dall'Assicurato nello stesso ambito regionale sopraindicato.

La garanzia è ancora più ampia con l'**estensione SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO**, che si attiva nei casi in cui l'Assicurato intenda agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti. A titolo esemplificativo citiamo i casi di azioni risarcitorie per sinistri stradali, o conseguenti a inadempimenti contrattuali o, ancora, dovute a atti di concorrenza sleale... Frequentemente, in questi casi, l'Assicurato deve agire presso un Tribunale facente parte di un Distretto di Corte d'Appello diverso da quello ove ha studio il Legale di propria fiducia. L'estensione garantisce il pagamento, da parte della Compagnia, delle spese del Professionista di assoluta fiducia dell'Assicurato, che di prassi viene scelto nel luogo della sua residenza, domicilio o comunque ove svolge la propria attività professionale, nonché delle spettanze che saranno dovute all'Avvocato Domiciliatario, scelto sempre dall'Assicurato, avente studio ove verrà celebrato il giudizio, che materialmente provvederà a partecipare alle udienze, al deposito degli atti... .

## **UNO SGUARDO ALL' ATTUALE MERCATO ASSICURATIVO – LE LIMITAZIONI ALLA LIBERTA' DI SCELTA IN RAPPORTO ALLA SPECIALIZZAZIONE**

Le polizze di Tutela Legale in genere, nel prevedere la libera scelta del legale, tendono a **limitarla all'ambito del Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**.

E' di tutta evidenza come prevedere la scelta di un Professionista in un'area molto ristretta, ossia nella città in cui si svolgerà il procedimento, sia una restrizione molto rilevante.

Non sempre accade infatti che il Legale più specializzato in determinati settori (pensiamo al diritto alla salute, a vertenze con Istituti Bancari, in tema di mobbing, in materia informatica...) per citare solo alcuni degli esempi che si verificano con maggior frequenza in questi tempi, abbia proprio lo studio ove ha sede l'Autorità Giudiziaria competente( ossia in ambito cittadino, anziché regionale).

Ma anche ove sia prevista la possibilità di estendere la garanzia al **Legale domiciliatario**, ben diversa è la scelta di prevedere la nomina di un Professionista **appartenente a un network di “fiduciari” della Compagnia** – non dell'Assicurato - o **delimitare il massimale** disponibile.



**ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.**

Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 - Tel. 011.5627373 - Fax. 011.5621563

uca@uca-assicurazione.com – www.uca-assicurazione.com – Cod. Fisc. E P.IVA 00903640019 – Capitale Sociale € 2.700.000 i.v.

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984, e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/9/1994. Uff. Reg. Imprese To n° 38/33

Iscr. Sez. I Albo Imprese ISVAP N° I.00024 del 03/01/2008



L'importanza della **“specializzazione”** è certamente valorizzata da tutte le Compagnie che si occupano in modo specifico di Tutela Legale. La questione consiste nell'accordarci sul significato di questo termine. Per buona parte del mercato assicurativo, **“specializzazione”** significa **“indirizzare” l'Assicurato verso Legali ritenuti esperti nel settore interessato**, con i quali possono essere creati rapporti di collaborazione, più o meno formali sino a assumere la qualifica di Fiduciari della Compagnia. Altro segnale di specializzazione può essere intesa **la valutazione, da parte della società e dei Legali alla stessa collegati, circa il possibile esito della vertenza**. E' questa la cosiddetta **“valutazione nel merito”**, in base alla quale se la Compagnia ritiene, che un contenzioso possa presentare fondati rischi di esito sfavorevole, può addirittura negarne la copertura. Possiamo definire dunque questa posizione, comune nel mercato, una **“specializzazione virtuale”**.

### **LA SPECIALIZZAZIONE “SECONDO UCA”**

Ben diversa è la prospettiva di Uca: **assoluta CENTRALITÀ DELL'ASSICURATO e SPECIALIZZAZIONE LIBERA, EFFETTIVA e DI GARANZIA**, che passa attraverso questi punti fondamentali :

- **Assoluta libertà dell'Assicurato di agire**, difendersi o resistere alla pretese avversarie **con il Legale e i Consulenti di propria assoluta fiducia**, la cui **specifico competenza professionale** trova fondamento nella **piu' larga possibilità di scelta soggettiva e territoriale**.

- **Nessun vincolo legato al possibile esito del procedimento**: l'Assicurato Uca sceglie nella più completa autonomia se agire per far valere un proprio diritto, fermo restando l'impegno – in garanzia base - della Compagnia al pagamento delle spese di soccombenza. Ovviamente **l'Assicurato non è mai abbandonato a se' stesso**, ma supportato da personale altamente qualificato: l'addetto all'Ufficio Sinistri si pone sin dall'inizio quale figura di riferimento, un tramite fra l'Assicurato ed il Legale, aggiornandolo sulle varie novità o sui problemi che possono emergere nel corso del processo, chiarendo le possibili difficoltà derivanti dalla difficoltà dei termini tecnici propri del linguaggio giuridico.

- **“Uca non si limita a “stare” sul mercato: Uca “fa” il mercato”**, perchè la specializzazione dei manager e dello staff si traduce nella capacità di  **cogliere le esigenze del mercato prima ancora che si presentino, attraverso soluzioni innovative, sia standard che personalizzate**. In molti casi, invece che **“reagire”** semplicemente alle sollecitazioni del mercato, Uca ha scelto di anticiparle, e di tracciare i binari su cui, giocoforza, altre realtà del settore hanno scelto di viaggiare.

- **Previsione di Trasparenza**: le polizze non delimitano né rimandano a normative specifiche per materia l'ambito di copertura, imponendo quindi la sostituzione e aggiornamento del contratto alla prima modifica del legislatore nelle diverse materie ( una fra tutte la Sicurezza sul lavoro.. ): sono garantite tutte le violazioni anche quelle che saranno eventualmente previste con nuove leggi, in sede penale, civile, amministrativa, senza che l'Assicurato e Il Corrispondente debbano controllare l'inclusione o meno delle singole normative. E' una scelta dettata dal rigore che da sempre è proprio di Uca, nonché dal rispetto per gli Assicurati e per agevolare i processi di vendita degli Intermediari.

Specializzazione, profonda conoscenza del ramo, sono infatti vincenti anche nel rapporto – fondamentale – con la Rete Commerciale, che attraverso il servizio telefonico PRONTO, UCA! e telematico UC@ONLINE, gestito da esperti di diritto e tecnici di Tutela Legale, è garantito ai Corrispondenti – oltre che agli Assicurati – per assistenza su tutte le polizze del mercato, l'eventuale interpretazione delle loro condizioni e operatività.

**Elaborazione Ufficio Tecnico-Legale Uca Assicurazione - Ottobre 2009**



**ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.**

Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 - Tel. 011.5627373 - Fax. 011.5621563

uca@uca-assicurazione.com – www.uca-assicurazione.com – Cod. Fisc. E P.IVA 00903640019 – Capitale Sociale € 2.700.000 i.v.

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984, e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/9/1994. Uff. Reg. Imprese To n° 38/33

Ischr. Sez. I Albo Imprese ISVAP N° I.00024 del 03/01/2008